

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 2004

che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità

[notificata con il numero C(2004) 4421]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/824/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 fissa le condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità. Tali condizioni variano in funzione dello statuto sanitario del paese terzo di origine e dello Stato membro di destinazione.

(2) La decisione 2004/203/CE della Commissione, del 18 febbraio 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi⁽²⁾, definisce il modello di certificato di accompagnamento di tali animali all'atto della loro introduzione nella Comunità, il quale è stato oggetto di rettifica⁽³⁾.

(3) La decisione 2004/539/CE della Commissione, del 1° luglio 2004, che istituisce una misura transitoria per l'attuazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia⁽⁴⁾ consente, fino al 1° ottobre 2004, la coesistenza di certificati rilasciati in conformità con il regolamento (CE) n. 998/2003 o con le norme nazionali in vigore prima del 3 luglio 2004.

(4) In forza della decisione 2004/650/CE del Consiglio, del 13 settembre 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per tener conto dell'adesione di Malta⁽⁵⁾, Malta è stata aggiunta all'elenco dei paesi di cui all'allegato II, parte A, di detto regolamento. Di conseguenza, le disposizioni specifiche applicabili all'introduzione di animali da compagnia in Irlanda, Svezia e Regno Unito vanno estese anche a Malta.

(5) Per ragioni di chiarezza, va abrogata la decisione 2004/203/CE e sostituita con la presente decisione.

(6) Alla luce della natura altamente specifica degli animali e dei movimenti in causa, occorre facilitare la compilazione e l'utilizzo del certificato a veterinari e viaggiatori interessati.

⁽¹⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 7).

⁽²⁾ GU L 65 del 3.3.2004, pag. 13. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/301/CE (GU L 98 del 2.4.2004, pag. 55).

⁽³⁾ GU L 111 del 17.4.2004, pag. 83.

⁽⁴⁾ GU L 237 del 8.7.2004, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 298 del 23.9.2004, pag. 22.

- (7) Dal momento che il regolamento (CE) n. 998/2003 e la decisione 2004/203/CE, sostituita dalla presente decisione, sono applicabili a partire dal 3 luglio 2004, avrà applicazione immediata anche la presente decisione.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena animale e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione stabilisce il modello di certificato da impiegare e le modalità del suo utilizzo, per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi, secondo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 998/2003.

2. Il modello di certificato figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. Il certificato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è richiesto per i movimenti a carattere non commerciale di animali domestici da compagnia delle specie cani, gatti e furetti (in appresso «animali da compagnia») provenienti:

- a) da tutti i paesi terzi e introdotti in uno Stato membro diverso da Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito, e
- b) dai paesi terzi elencati all'allegato II, parte B, sezione 2, e parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003 e introdotti in Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito. Il certificato non è utilizzato per i movimenti di animali provenienti da paesi terzi o preparati in paesi terzi non figuranti nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003, e destinati all'Irlanda, a Malta, alla Svezia o al Regno Unito, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto ii), dello stesso regolamento.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti accompagnati da un passaporto conforme al modello stabilito dalla decisione 2003/803/CE della Commissione⁽¹⁾, in provenienza da paesi terzi figuranti all'allegato II, parte B, sezione 2, del regolamento (CE) n. 998/2003, che abbiano comunicato

ufficialmente alla Commissione e agli Stati membri la loro intenzione di utilizzare il passaporto al posto del certificato.

3. Lasciando impregiudicate le norme applicabili ai movimenti con destinazione Malta, gli Stati membri accettano il certificato conforme al modello di cui all'allegato della decisione 2004/203/CE.

Articolo 3

1. Il certificato, di cui all'articolo 1, consta di un'unica pagina redatta quanto meno nella lingua dello Stato membro di destinazione e in inglese. Esso è compilato in stampatello nella lingua dello Stato membro di arrivo o in inglese.

2. Il certificato, di cui all'articolo 1, è rilasciato secondo le modalità in appresso:

a) le parti da I a V del certificato devono essere:

i) compilate e firmate da un veterinario ufficiale designato dall'autorità competente del paese speditore o

ii) compilate e firmate da un medico veterinario autorizzato dall'autorità competente e, successivamente, vistate dall'autorità competente;

b) le parti VI e VII, se del caso, devono essere compilate e firmate da un veterinario abilitato all'esercizio della medicina veterinaria nel paese speditore.

3. Il certificato va corredato dei documenti giustificativi, o di una loro copia conforme, in cui figurino i dati di identificazione dell'animale in questione, quelli relativi alle sue vaccinazioni e il risultato del test sierologico.

4. Il certificato è valido per i movimenti intracomunitari, per un periodo di 4 mesi a decorrere dalla data del rilascio oppure fino alla scadenza della vaccinazione di cui alla parte IV, se quest'ultima data è antecedente.

Articolo 4

La vaccinazione prevista nella parte IV deve essere effettuata con un vaccino inattivato, prodotto almeno in conformità delle norme descritte nell'edizione più recente del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri, dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE).

⁽¹⁾ GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1.

Articolo 5

1. Gli Stati membri fanno sì che le condizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 998/2003 si applichino unicamente agli animali da compagnia provenienti dai paesi terzi elencati nell'allegato II, parte B, sezione 2, o parte C, di tale regolamento, in caso di:

- trasferimento diretto verso lo Stato membro d'arrivo oppure
- trasferimento dal paese terzo speditore allo Stato membro di destinazione, con permanenza esclusivamente in uno o più paesi figuranti nell'allegato II, parte B sezione 2 o parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003.

2. In deroga al paragrafo 1, il trasferimento può includere il transito, per via aerea o marittima, in un paese terzo non figurante nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003, purchè l'animale non fuoriesca dal perimetro di un aeroporto internazionale in tale paese o resti confinato a bordo.

Articolo 6

La decisione 2004/203/CE è abrogata.

Articolo 7

La presente decisione si applica a decorrere dal 6 dicembre 2004.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Modello di certificato sanitario applicabile ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie domestiche cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi, a norma del disposto dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 998/2003.

CERTIFICATO VETERINARIO per cani, gatti e furetti domestici introdotti nella comunità europea per movimenti a carattere non commerciale [Regolamento (CE) n. 998/2003] VETERINARY CERTIFICATE for domestic dogs, cats and ferrets entering the European Community for non-commercial movements (Regulation (EC) No 998/2003)		
Paese di spedizione dell'animale/Country of dispatch of the animal: _____		
Numero di serie del certificato/Serial number of the certificate: _____		
I. Proprietario/persona responsabile che accompagna l'animale/Owner/responsible person accompanying the animal		
Nome/First name:		Cognome/Surname:
Indirizzo/Address:		
Codice postale/Postcode:		Città/City:
Paese/Country:		Numero di telefono/Telephone:
II. Descrizione dell'animale/Description of the animal		
Specie/Species:	Razza/Breed:	Sesso/Sex:
Data di nascita/Date of birth:	Manto (colore e tipo)/Coat (colour and type):	
III. Identificazione dell'animale/Identification of the animal		
Numero di microchip/Microchip number:		
Localizzazione del microchip/Location of microchip:		Data di impianto del microchip/Date of microchipping:
Numero di tatuaggio/Tattoo number:		Data del tatuaggio/Date of tattooing:
IV. Vaccinazione antirabbica/Vaccination against rabies		
Fabbricante e nome del vaccino/Manufacturer and name of vaccine:		
Numero di lotto/Batch number:	Data di vaccinazione/Vaccination date:	Valida fino al/Valid until:
V. Test sierologico antirabbico (nei casi richiesti)/rabies serological test (when required)		
Il sottoscritto dichiara di aver esaminato i risultati ufficiali di una prova sierologica effettuata presso un laboratorio riconosciuto dall'UE a partire da un campione prelevato sull'animale in data (gg/mm/aaaa) _____, che attestano un titolo di anticorpi neutralizzanti del virus della rabbia pari o superiore a 0,5 UI/ml. I have seen an official record of the result of a serological test for the animal, carried out on a sample taken on (dd/mm/yyyy) _____, and tested in an EU-approved laboratory, which states that the rabies neutralising antibody titre was equal to or greater than 0,5 IU/ml.		

Veterinario ufficiale o veterinario autorizzato dall'autorità competente (*) (in quest'ultimo caso l'autorità competente deve vistare il certificato) <i>Official veterinarian or veterinarian authorised by the competent authority</i> (*) (in the latter case, the competent authority must endorse the certificate)	
Nome/First name:	Cognome/Surname:
Indirizzo/Address:	Firma, data e timbro/Signature, date and stamp:
Codice postale/Postcode:	
Città/City:	
Paese/Country:	
Numero di telefono/Telephone:	
(*) Cancellare la dicitura inutile/Delete as applicable	
Visto dell'autorità competente (non richiesto se il certificato è firmato da un veterinario ufficiale)/Endorsement by the competent authority (Not necessary when the certificate is signed by an official veterinarian)	
Data e timbro/Date and stamp:	
VI. Trattamento contro le zecche (nei casi richiesti)/Tick treatment (when required)	
Fabbricante e nome del prodotto/Manufacturer and name of product:	
Data e ora del trattamento (gg/mm/aaaa + ora sulle 24 ore)/Date and time of treatment (dd/mm/yyyy + 24-hour clock):	
Nome del veterinario/Name of Veterinarian:	
Indirizzo/Address:	Firma, data e timbro/Signature, date and stamp:
Codice postale/Postcode:	
Città/City:	
Paese/Country:	
Numero di telefono/Telephone:	
VII. Trattamento contro l'echinococcus (nei casi richiesti)/Echinococcus treatment (when required)	
Fabbricante e nome del prodotto/Manufacturer and name of product:	
Data e ora del trattamento (gg/mm/aaaa + ora sulle 24 ore)/Date and time of treatment (dd/mm/yyyy + 24-hour clock):	
Nome del veterinario/Name of veterinarian:	

Indirizzo/Address:	Firma, data e timbro/Signature, date and stamp:
Codice postale/Postcode:	
Città/City:	
Paese/Country:	
Numero di telefono/Telephone:	
<p><i>Note per la compilazione/Notes for guidance</i></p> <p>1) L'identificazione dell'animale (tatuaggio o microchip) deve essere stata verificata prima di riportare qualsiasi indicazione sul certificato. <i>Identification of the animal (tattoo or microchip) must have been verified before any entries are made on the certificate.</i></p> <p>2) Il vaccino antirabbico utilizzato deve essere un vaccino inattivato prodotto conformemente alle norme UE. <i>The rabies vaccine used must be an inactivated vaccine produced in accordance with OIE standards.</i></p> <p>3) Il certificato è valido per quattro mesi a decorrere dalla firma da parte del veterinario ufficiale o dal visto dell'autorità competente, oppure fino alla scadenza della vaccinazione di cui alla parte IV, se quest'ultima data è antecedente. <i>The certificate is valid for 4 months after signature by the official veterinarian or endorsement by the competent authority, or until the date of expiry of the vaccination shown in Part IV, whichever ever is earlier.</i></p> <p>4) Gli animali provenienti da, o preparati in, paesi terzi non figuranti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 non possono essere introdotti in Irlanda, Malta, Svezia o nel Regno Unito, né direttamente né attraverso un altro paese figurante nell'allegato II se non conformi alle rispettive disposizioni nazionali in vigore. <i>Animals from, or prepared in, third countries not listed in Annex II of Regulation (EC) No 998/2003, may not enter Ireland, Malta, Sweden or the United Kingdom, either directly or via another country listed in Annex II unless brought into conformity with national rules.</i></p> <p>5) Il certificato deve essere corredato dei documenti giustificativi o di una loro copia certificata, compresi i dati di identificazione dell'animale in questione, quelli relativi alle sue vaccinazioni e il risultato del test sierologico. <i>This certificate must be accompanied by supporting documentation, or a certified copy thereof, including the identification details of the animal concerned, vaccination details and the result of the serological test.</i></p> <p><i>Condizioni applicabili [Regolamento (CE) n. 998/2003]/Conditions applying (Regulation (EC) No 998/2003)</i></p> <p>a) Introduzione in uno Stato membro diverso da Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito <i>Entry in a Member State other than Ireland, Malta, Sweden and the United Kingdom</i></p> <p>1) in provenienza da un paese terzo figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003: <i>from a third country listed in Annex II of Regulation (EC) No 998/2003:</i> Devono essere compilate le parti I, II, III e IV (nonché VII per la Finlandia). <i>Parts I, II, III and IV must be completed (and VII for Finland).</i> Devono essere compilate conformemente alle disposizioni nazionali, e possono essere compilate in un paese figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003, la parte VII in caso di successivo movimento verso la Finlandia e le parti V, VI e VII in caso di successivo movimento verso l'Irlanda, Malta, la Svezia o il Regno Unito. <i>In case of a subsequent movement to Finland, Part VII and to Ireland, Malta, Sweden or United Kingdom, Parts V, VI and VII must be completed in compliance with national rules, and may be completed in a country listed in Annex II of Regulation (EC) No 998/2003.</i></p> <p>2) in provenienza da un paese terzo non figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003: <i>from a third country not listed in Annex II of Regulation (EC) No 998/2003:</i> Devono essere compilate le parti I, II, III, IV e V (nonché VII per la Finlandia). Il campione cui si fa riferimento nella parte V deve essere stato prelevato almeno 3 mesi prima della data di introduzione. Per successivi movimenti verso l'Irlanda, Malta, la Svezia o il Regno Unito, cfr. nota 4. In caso di successivo movimento verso la Finlandia, deve essere compilata la parte VII (cfr. precedente lettera A punto 1). <i>Parts I, II, III, IV and V must be completed (and VII for Finland). The sample referred to in part V must have been taken more than 3 months before the entry. For subsequent movement to Ireland, Malta, Sweden or United Kingdom — see note 4. In case of a subsequent movement to Finland, Part VII must be completed (see (a)(1) above).</i></p> <p>b) Introduzione in Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito <i>Entry in Ireland, Malta, Sweden and the United Kingdom</i></p> <p>1) in provenienza da un paese terzo figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003: <i>from a third country listed in Annex II of Regulation (EC) No 998/2003:</i> Devono essere compilate le parti I, II, III, IV, V, VI e VII (parti III, V, VI e VII in conformità delle disposizioni nazionali). <i>Parts I, II, III, IV, V, VI and VII must be completed (parts III, V, VI and VII complying with national rules).</i></p> <p>2) in provenienza da un paese terzo non figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003: Il certificato non è valido, cfr. nota 4. <i>From a third country not listed in Annex II of Regulation (EC) No 998/2003: The certificate is not valid — see note 4.</i></p>	